COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE VIII AMBIENTE

MEMORIA DEPOSITATA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2026, N. 177, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ISTRUTTORIE AMBIENTALI, LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLIMATICI, L'ECONOMIA CIRCOLARE E LE BONIFICHE"

(AC 3133)

Roma, 20 ottobre 2026

COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Premessa.

COREPLA ringrazia codesta Commissione per l'opportunità di offrire il proprio contributo all'esame dello schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

COREPLA, in rappresentanza dei propri consorziati, esprime una valutazione complessivamente positiva delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 177/2026, ritenendo che esso rappresenti un tassello fondamentale per promuovere le dinamiche dell'economia circolare, semplificare le procedure autorizzative e raggiungere gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.

Il Consorzio ritiene altresì condivisibile la volontà del legislatore di evitare conflitti di interesse all'interno dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi di filiera. A tal proposito, COREPLA condivide le integrazioni introdotte agli artt. 178-ter e 223 del TUA, che rispondono all'esigenza di garantire trasparenza e correttezza procedurale e sostanziale per le decisioni degli organi di amministrazione, imponendo obblighi di astensione in capo ai componenti degli organi medesimi in caso di conflitto d'interesse per conto proprio o di terzi, attuale o potenziale.
Tuttavia, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'art. 223, si ritiene che questo obiettivo possa essere pienamente raggiunto se si apportano alcune modifiche al testo come modificato dal DL n. 177/2026. Le osservazioni che seguono hanno, dunque, lo scopo di ottimizzare la norma per garantirne un'applicazione più coerente, efficace e mirata alle reali dinamiche operative dei consorzi.

Infine, COREPLA accoglie con assoluto favore le semplificazioni introdotte sull'utilizzo del CSS-combustibile (CSS-c) la cui sostituzione ai combustibili tradizionali non si configurerà più come modifica sostanziale. Questo chiarimento normativo, che qualifica inoltre tali interventi come di "pubblica utilità, indifferibili e urgenti", supera le precedenti incertezze interpretative snellendo i procedimenti autorizzativi (soprattutto per i cementifici).
Tuttavia, questa misura non può considerarsi sufficiente per collocare 10 milioni di tonnellate di CSS/CSS-c che, su tutto il territorio nazionale, vengono annualmente prodotte e che finiscono per essere necessariamente in parte esportate. Per facilitare il recupero energetico delle frazioni non riciclabili, agevolare la sostituzione delle fonti fossili nel settore industriale e rafforzare la sicurezza energetica del Paese, occorre un ulteriore intervento normativo.

Proposte emendative al DL n. 177/2026 e di revisione del DM n. 22/2013.

Proposta emendativa dell'art. 223 del TUA.

Rispetto alla formulazione originariamente introdotta dal DL Ambiente all'articolo 223 del TUA, COREPLA propone alcune specifiche modifiche al fine di rendere la disposizione più aderente ed efficace rispetto alla governance consortile.

In primo luogo, si suggerisce di circoscrivere la portata della norma ai soli rappresentanti di imprese che svolgono attività di **recupero o riciclaggio**, eliminando il riferimento alle attività di "raccolta" e a quelle di "selezione".
L'art. 223, infatti, prevede che "ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori". Ai Consorzi non possono partecipare quindi le imprese che effettuano solo attività di raccolta. Il termine "selezione", poi, non ha una definizione autonoma e specifica; tale attività rientra fra le operazioni di recupero. Pertanto, le imprese che effettuano attività di selezione rientrano già oggi fra i "recuperatori" che partecipano ai Consorzi ex art. 223.
La modifica proposta appare quindi essenziale per armonizzare la nuova previsione sul conflitto di interesse che, giova ripeterlo, si condivide, con le altre norme sui Consorzi di filiera.

In secondo luogo, si ritiene preferibile prevedere che la disciplina dei conflitti di interesse avvenga mediante la **previsione di regole**, rimuovendo l'obbligo esplicito di inserire tali disposizioni direttamente negli "statuti" dei consorzi medesimi. Ciò appare coerente con quanto previsto alla lettera a-bis) inserita nel comma 1 dell'art. 178 ter, che, in generale per tutti i regimi di responsabilità estesa del produttore, parla appunto di adozione "di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione".
La modifica suggerita consente in sintesi di garantire ai consorzi una maggiore flessibilità organizzativa, permettendo loro di disciplinare tali aspetti, ad esempio, mediante regolamenti interni di funzionamento del CdA che, pur avendo pari efficacia vincolante, risultano di più agevole implementazione e aggiornamento rispetto alle complesse procedure di modifica statutaria.

Infine, per quanto concerne gli obblighi di astensione, si propone di precisare che tale obbligo in capo ai rappresentanti debba scattare per l'assunzione di qualsiasi decisione relativa **ai rapporti contrattuali con i consorziati di cui sono espressione**, sostituendo in tal modo la precedente dicitura riferita all'"affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa".

Così come formulata, la previsione sembra eccessivamente limitativa. La rielaborazione proposta consente di estendere il perimetro del potenziale conflitto di interesse, evitando di limitarlo strettamente ai soli casi in cui vi sia un rapporto diretto tra il Consorzio e l'impresa direttamente rappresentata dal consigliere. I consiglieri, del resto, per effetto delle norme di legge e statutarie non sono espressione di una singola impresa ma della categoria di consorziati cui appartengono.

La modifica proposta è coerente con l'art. 4 comma 1 del DL Ambiente che, per tutti i regimi di responsabilità estesa del produttore, introduce all'art. 178 ter lett. a-bis obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi di amministrazione "che abbiano un interesse, **per conto proprio o di terzi**, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione" (enfasi aggiunta).

COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Proposta di modifica dell'art. 3 del DM 22/2013.

Il DM 22/2013, all'art. 3, c.1, lett. b) e c), ammette all'utilizzo del CSS-c, non solo i cementifici con capacità di produzione di clinker superiore a 500 ton/die e soggetti ad AIA, ma anche le centrali termoelettriche con potenza termica nominale superiore a 50 MW, con la finalità di produrre energia elettrica.

Si propone l'apertura dell'utilizzo del CSS-c a piccole centrali termoelettriche, anche con una potenza termica nominale di 5 MW (che, per una maggiore tutela ambientale, potrebbero garantire il rispetto delle BAT di settore e BAT-AEL esattamente come le istallazioni IPPC in regime di AIA). Questa azione può rappresentare una misura efficace per ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese e accelerare processi per la gestione sostenibile dei nostri rifiuti nell'ottica di centrare gli obiettivi imposti dall'Europa in tema di green economy e sostenibilità.

Intervenire sull'art. 3 del DM 22/2013, modificando l'attuale soglia di 50 MW delle centrali termoelettriche autorizzate all'uso di CSS-c, in un contesto che chiaramente ha dimostrato la grande vulnerabilità del nostro Paese rispetto agli scenari internazionali, significherebbe:

- Favorire l'uso del CSS-c in impianti esistenti quali ad esempio le centrali a biomasse solide;
- Ridurre drasticamente il ricorso alle spedizioni trasfrontaliere del CSS con conseguente chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio nazionale;
- Allineare la nostra sostituzione termica alla media europea;
- Dare la possibilità alle imprese di essere competitive e sostenibili attraverso l'autoproduzione dell'energia di cui necessitano, in quota parziale o totale.

Griglia con la proposta emendativa dell'art 4 del DL 177/2026 che modifica l'art. 223 TUA.

LEGENDA MODIFICHE:
• Testo soppresso/eliminato: mantenuto a testo ma evidenziato in grassetto con la barratura (strike-through).
• Nuovo testo inserito/sostitutivo: evidenziato in colore rosso e in grassetto.
• Testo non toccato: rimasto in nero ordinario.

COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

ART. 4
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

1. Modificazioni apportate alla Parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Testo prima della modifica	Testo dopo la modifica
Art. 223 (Consorzi) «2-bis. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione.».	**Art. 223** (Consorzi) «2-bis. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di ~~**raccolta, selezione,**~~ recupero o riciclaggio è disciplinata ~~**dagli statuti dei**~~ **dai** consorzi medesimi mediante la previsione di ~~**misure**~~ **regole** atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa ~~**all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa**~~ **ai rapporti contrattuali con i consorziati** di cui sono espressione.».